

**ALTA CORTE IRLANDESE**

2023 n. 99 COS

**NEI CONFRONTI DI INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.  
E  
NEI CONFRONTI DI INTESA SANPAOLO LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY;**

**VISTI I SEGUENTI ATTI NORMATIVI:**

**L'ASSURANCE COMPANIES ACT 1909;**

**L' INSURANCE ACT 1989;**

**E**

**L' EUROPEAN UNION (INSURANCE AND REINSURANCE) REGULATIONS 2015**

---

**ISTANZA**

---

**ALL'ALTA CORTE**

L'Istanza degli amministratori di Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company (il "**Cedente**") / (il "**Richiedente**") (i cui nomi e indirizzi sono indicati nell'Allegato 1 del presente documento), riporta quanto segue:

**Sezione 1: Il Cedente**

1. Il Cedente è una "designated activity company" costituita in Irlanda con numero di registrazione 284248, avente sede legale al 1° piano della International House, 3 Harbourmaster Place, Dublino 1, Dublino, D01K8F1, Irlanda.
2. Il Cedente è stato inizialmente costituito con il nome di Sanpaolo Life Limited. Il 20 novembre 2006 Sanpaolo Life Limited ha modificato la propria denominazione in Eurizonlife Limited. Il 17 novembre 2011 Eurizonlife Limited ha modificato la propria denominazione in Intesa Sanpaolo Life Limited. Il 13 luglio 2016 Intesa Sanpaolo Life Limited si è trasformata in una designated activity company (ISL), ai sensi della Sezione 16 del Companies Act 2014.
3. Come indicato nella clausola 3 del suo Statuto, l'oggetto sociale per cui è stata costituita la società Cedente *"è di svolgere, in qualsiasi parte del mondo, l'attività di una compagnia assicurativa che eserciti l'attività ordinaria di assicurazione sulla vita"*

4. Il Cedente è autorizzato a trasferire le attività assicurative dalla clausola 19 del suo Statuto, come segue: *“vendere o altrimenti disporre o trasferire l'attività, la proprietà, i diritti e i beni della Società o di qualsiasi ramo o parte di essa, per un corrispettivo pagabile in contanti o in azioni, obbligazioni o titoli di qualsiasi altra società, o in parte in ciascuna di queste modalità di pagamento, o per qualsiasi altro corrispettivo che possa essere ritenuto appropriato, nel rispetto e in conformità alla legge”*.
5. Il Cedente è autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "**Banca Centrale**") ai sensi dell'European Union (Insurance and Reinsurance) 2015 Regulations (i "**Regolamenti del 2015**") a svolgere attività di assicurazione sulla vita in Irlanda nei rami I, III e IV. Il Cedente è in possesso del passaporto nei seguenti Stati membri dell'UE/SEE in regime di libera prestazione di servizi: Italia, Spagna, Francia, Ungheria, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Slovenia.
6. Il capitale sociale autorizzato del Cedente è di EUR 5.000.000, suddiviso in 3.750.000 azioni ordinarie del valore nominale di EUR 1 ciascuna e 1.250.000 azioni privilegiate non cumulative del valore nominale di EUR 1 ciascuna. ISL ha un capitale sociale emesso di EUR 625.000 suddiviso in 468.750 azioni ordinarie del valore nominale di EUR 1 ciascuna e 156.250 azioni privilegiate non cumulative del valore nominale di EUR 1 ciascuna. L'intero capitale sociale emesso del Cedente è detenuto da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (il "**Cessionario**" o "ISV"), nella quale Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene la partecipazione di maggioranza.

## **Sezione 2: Il Cessionario**

7. Il Cessionario è una società per azioni di diritto italiano iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero 02505650370 e con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Italia.
8. Il Cessionario è stato inizialmente costituito il 23 dicembre 1986 con la denominazione Compagnia Assicuratrice PREV.I.A.A.C S.p.A. Il 20 gennaio 1992 la Compagnia Assicuratrice PREV.I.A.A.C S. ha modificato la propria denominazione in Noricum Vita S.p.A. In data 30 giugno 2004 Noricum Vita S.p.A. ha modificato la propria denominazione in Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (nota anche come A.I.P. S.p.A.). Il 1° dicembre 2004 Fideuram Vita Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. e Sanpaolo Vita S.p.A. sono state fuse (tramite fusione per incorporazione) in Assicurazioni Internazionali di Previdenza S.p.A. (nota anche come A.I.P. S.p.A.). Il 1° luglio 2006 Assicurazioni Internazionali di Previdenza

S.p.A. (nota anche come A.I.P. S.p.A.) ha modificato la propria denominazione in EurizonVita S.p.A. Il 31 dicembre 2011 Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., Sud Polo Vita S.p.A. e Centrovita Assicurazioni S.p.A. sono state fuse (tramite fusione per incorporazione) in EurizonVita S.p.A. e la società incorporante ha assunto la denominazione di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Il 31 dicembre 2021, Assicurazioni Vita S.p.A., BancAssurance Popolari S.p.A. e Lombarda Vita S.p.A. sono state fuse (tramite fusione per incorporazione) nel Cessionario.

9. L'oggetto sociale del Cessionario consiste nell'esercizio di attività assicurative e riassicurative nei rami vita e non-vita, infortuni e malattia, di cui rispettivamente ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("**Codice delle Assicurazioni Private**"), nonché nell'esercizio di attività relative all'istituzione e alla gestione di piani sanitari e pensionistici, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
10. Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto di ISV, essa può compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, operazioni finanziarie, patrimoniali e immobiliari connesse o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società in Italia e all'estero, con particolare riferimento a società assicurative e riassicurative e finanziarie.
11. Il Cessionario è autorizzato dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("**IVASS**"), a svolgere attività di assicurazione vita nei rami I, II, III, IV, V e VI (Rami dell'Assicurazione Vita di cui all'Allegato II della Direttiva Solvency II) e danni nei rami I e II (Rami dell'Assicurazione Non Vita di cui all'Allegato I della Direttiva Solvency II).
12. Il Cessionario ha un capitale sociale emesso di EUR 320.422.508 suddiviso in 655.157.496 azioni ordinarie senza valore nominale. Il 99,985% del capitale sociale emesso di ISV è detenuto da Intesa Sanpaolo S.p.A., società costituita in Italia con numero di iscrizione al registro delle imprese 00799960158, con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Italia, che a sua volta fa parte del Gruppo Intesa ("**Gruppo Intesa**").

### **Sezione 3: Il proposto Piano**

13. Il Cedente e il Cessionario appartengono al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo (il "**Gruppo**"). È stata presa la decisione strategica (che è soggetta all'approvazione delle autorità di vigilanza e all'approvazione di questa Onorevole Corte e delle

autorità competenti in Italia) di realizzare una fusione tra il Cedente e il Cessionario mediante fusione transfrontaliera per incorporazione ai sensi della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativa a taluni aspetti del diritto societario, ai sensi degli articoli 2501 e 2505 del Codice Civile, del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108, nonché del Regolamento delle Comunità Europee (Fusioni Transfrontaliere) del 2008 (la "**Fusione**"). La Fusione si pone l'obiettivo di: (i) semplificare l'assetto societario del Gruppo; (ii) concentrare in un'unica fabbrica prodotto tutte le risorse funzionali a servire i canali distributivi della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo S.p.A. e di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.; (iii) ottenere maggiore efficienza operativa tramite la standardizzazione di processi e sistemi, nonché sinergie relativamente ai sistemi di gestione dei rischi e dei controlli interni; (iv) conseguire un beneficio industriale in termini di derisking rispetto all'elevato turnover del personale.

14. Ai sensi dell'articolo 13 dell'Assurance Companies Act 1909 (la "**1909 Act**"), per effettuare il trasferimento di un portafoglio di contratti assicurativi è necessaria l'approvazione di questa Onorevole Corte. Ai fini della presente Istanza, la Fusione e la Proposta di Trasferimento di Portafoglio (il "**Trasferimento di Portafoglio**") sono indicati congiuntamente come l' "**Operazione Proposta**".
15. Nell'ambito dell'Operazione Proposta, il Cessionario costituirà una sede secondaria in Irlanda (la "**sede secondaria**") alla quale, a partire dalla Fusione, saranno attribuite le attività e le passività del Cedente e, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, il Cessionario svolgerà, attraverso la sede secondaria in Irlanda, le attività svolte dal Cedente prima della Data di Efficacia del Piano.
16. L'Operazione Proposta è stata approvata dal consiglio di amministrazione del Cedente il 4 aprile 2023 e dal consiglio di amministrazione del Cessionario il 5 aprile 2023. Alla presente Istanza è allegato il piano (il "**Piano**") che stabilisce i termini in base ai quali il Cedente trasferirà le Polizze ISL (come definite nel Piano) al Cessionario con effetto dalla Data di Efficacia del Piano (come definita nel Piano). Si propone di trasferire tutte le altre attività e passività del Cedente al Cessionario alla Data di Efficacia del Piano (con assegnazione immediata alla sede secondaria) secondo i termini e le condizioni stabiliti nel progetto comune di fusione e di procedere allo scioglimento del Cedente senza messa in liquidazione. La Fusione sarà oggetto di un'Istanza separata presso questa Onorevole Corte.

17. Le Polizze di ISL sono costituite da prodotti di assicurazione sulla vita unit linked e index linked. Al 31 dicembre 2022, il Cedente aveva circa 638.617 polizze in vigore.

#### **Sezione 4: Questioni normative**

18. Il 12 aprile 2023, il Cedente ha notificato alla Banca Centrale, ai sensi del Regolamento 41(1) dei Regolamenti del 2015, la proposta di Trasferimento di Portafoglio prevista nel Piano.
19. Ai sensi del Regolamento 41(3)(a) dei Regolamenti 2015, il Piano non può essere realizzato senza che l'IVASS (in qualità di autorità di vigilanza degli Stati membri del SEE per l'Italia) abbia preventivamente certificato, tenendo conto della proposta di trasferimento, che il Cessionario possiede i fondi propri ammissibili necessari per coprire il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità ("**SCR**"). Una copia del certificato di solvibilità della tipologia prevista dal Regolamento 41(3)(a) dei Regolamenti 2015 (o qualsiasi altra prova) fornita dall'IVASS sarà esibita a questa Onorevole Corte unitamente alle dichiarazioni giurate da depositare presso questa Onorevole Corte prima dell'udienza di merito relativa all'Istanza.
20. Ai sensi del Regolamento 41(3) (b) dei Regolamenti del 2015, il proposto Piano non può essere attuata senza ottenere anche il consenso dell'autorità competente di ciascuno Stato membro del SEE in cui i contratti *"sono stati conclusi, in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi"*. Gli Stati membri del SEE in cui sono state stipulate le Polizze di ISL sono Spagna e Italia.
21. Vi sono attualmente titolari di Polizze di ISL residenti nei seguenti Stati membri dell'UE / SEE (ossia gli Stati Membri dell'impegno di cui alla presente Istanza ai fini del Regolamento 41(5) (b) dei Regolamenti 2015):
- Italia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia.
22. Vi sono inoltre circa 174 attuali titolari di Polizze di ISL residenti al di fuori del SEE nei seguenti Paesi terzi
- Albania, Argentina, Azerbaigian, Brasile, Canada, Cile, Cina, Repubblica Dominicana, Etiopia, Georgia, Hong Kong, Malesia, Messico, Marocco, Nuova Caledonia, Monaco, Qatar, Sudafrica, Russia, San Marino, Sierra Leone, Singapore,

Svizzera, Tanzania, Thailandia, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Uruguay, Stati Uniti d'America, Venezuela e Vietnam.

## Sezione 5: Comunicazioni

23. L'articolo 13(3)(b) dell'Assurance Companies Act 1909 (la "**1909 Act**") stabilisce che deve essere distribuita a ciascun Titolare di Polizze una dichiarazione riguardante la natura della fusione o del trasferimento, unitamente a un estratto contenente i fatti materiali previsti nell'accordo o nell'atto, nonché copia delle relazioni attuariali e di altra natura, a meno che l'Alta Corte non disponga diversamente.
24. Ai fini dell'Art. 13 del 1909 Act, il Richiedente ha predisposto una comunicazione per i titolari di Polizze ISL (la "**Comunicazione**"). La comunicazione contiene la seguente documentazione:
- a) Lettera che espone i fatti materiali relativi al Piano e spiega la natura dello stesso;
  - b) Domande frequenti ("**FAQ**");
  - c) Sintesi del Piano di Trasferimento;
  - d) Sintesi della Relazione dell'Attuario Indipendente;
  - e) Bozza di avviso legale; e
  - f) Informativa sulla privacy di ISV.
25. Si propone che la lingua utilizzata nella Comunicazione sia la stessa utilizzata nella documentazione di polizza fornita sino ad oggi dal Richiedente ai titolari di Polizze ISL, ossia l'italiano o lo spagnolo. Nel caso in cui venga richiesta la traduzione di una lettera di notifica, questa verrà predisposta dal Richiedente e fornita alla parte interessata non appena possibile. Si propone di fornire ai titolari di Polizze ISL una copia della sintesi della Relazione dell'Attuario Indipendente anziché una copia della Relazione completa dell'Attuario Indipendente. La Relazione completa dell'Attuario Indipendente sarà disponibile per la consultazione online e di persona come indicato di seguito al paragrafo 31.

26. Al fine di ottemperare ai requisiti della legge spagnola, si propone di includere una lettera e delle FAQ leggermente diverse nella Comunicazione che verrà inviata ai titolari di Polizze ISL residenti in Spagna. Ciò al fine di informare i titolari di Polizze ISL residenti in Spagna del loro diritto di recedere dalle polizze, come previsto dalla legge spagnola.

*Approccio rispetto ai Titolari di Polizze di ISL*

27. Si propone (subordinatamente al consenso di questo Onorevole Tribunale) che circa il 75% delle Comunicazioni siano inviate ai titolari di Polizze di ISL in formato elettronico attraverso il portale di internet banking degli stessi. Questa è la modalità abituale di comunicazione con tali titolari di polizze e garantisce una consegna rapida e sicura. Per i titolari di polizze che non utilizzano il portale di internet banking, si propone di inviare la circolare per posta ordinaria prepagata.
28. Il Richiedente ha provveduto affinché il proprio fornitore esterno Optimo tenga traccia e registri i dettagli di tutte le Comunicazioni che non sono state consegnate. In tal caso, si cercherà di rintracciare l'indirizzo attuale del titolare di polizze, al quale (se rintracciato) verrà inviata un'ulteriore copia della Comunicazione prima dell'Udienza di Approvazione.

*Approccio rispetto ai Titolari di Polizze ISV*

29. Ai sensi dell'articolo 13(3)(b) del 1909 Act, la Comunicazione deve essere trasmessa a tutti i titolari di Polizze di ISL e di polizze di ISV al loro ultimo indirizzo noto, salvo istruzioni contrarie da parte di questa Onorevole Corte. In considerazione del fatto che l'Attuario Indipendente ha confermato nella sua Relazione che il Piano non avrà effetti negativi rilevanti sugli attuali titolari di polizze di ISV, si propone che la Comunicazione non venga trasmessa agli attuali titolari di polizze di ISV, ma solo ai titolari di Polizze ISL. Si propone pertanto, fatte salve le indicazioni di questa Onorevole Corte, di trasmettere la Comunicazione solo ai titolari di Polizze ISL. In tale contesto:
- (a) il Trasferimento di Portafoglio non avrà un impatto sostanziale sui titolari di polizze di ISV, la cui posizione finanziaria complessiva ante e post trasferimento rimarrà ben al di sopra dei limiti patrimoniali di vigilanza;
  - (b) il Trasferimento di Portafoglio non comporterà modifiche ai termini e alle condizioni delle polizze di ISV esistenti;

- (c) il Trasferimento di Portafoglio non comporterà modifiche nelle modalità di amministrazione degli attuali titolari di polizze di ISV;
- (d) gli attuali titolari di polizze di ISV saranno informati del Trasferimento del Portafoglio tramite aggiornamenti del sito web e annunci stampa e potranno contattare ISV per ulteriori informazioni, ove necessario; e
- (e) vi è il timore che gli attuali titolari di polizze ISV potrebbero essere confusi dal ricevimento della Comunicazione,

L'Attuario Indipendente è a conoscenza dell'approccio proposto e ha confermato nella sua Relazione di ritenere adeguata questa modalità di procedere.

30. In conformità con l'Art. 13(3)(a) del 1909 Act fatte salve le indicazioni di questa Onorevole Corte, un avviso dell'intenzione di presentare la presente istanza, unitamente alla data della relativa udienza (l'"**Avviso Pre-Trasferimento**") sarà pubblicato su (i) *Iris Oifigiúil* (ii) *l'Irish Independent* (iii) *l'Irish Examiner* e (iv) *The Financial Times (International) Edition*.
31. Inoltre, in conformità con i requisiti dell'articolo 13(3)(c) del 1909 Act, l'Istanza e i relativi allegati (compreso il Piano) e la Relazione completa dell'Attuario Indipendente saranno disponibili per la consultazione presso (i) gli uffici di Intesa Sanpaolo Life al 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, Dublino 1, Dublino, D01K8F1, Irlanda, (ii) di ISV in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Italia e Viale Stelvio 55/57, Milano, Italia e (iii) Matheson al 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle ore 17:00 e online su [www.intesasanpaololife.ie](http://www.intesasanpaololife.ie) e [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it) per almeno 15 giorni lavorativi liberi tra la data di pubblicazione dell'Istanza su *Iris Oifigiúil* e i suddetti giornali e la data fissata per l'udienza dell'Istanza. Inoltre, i Documenti di Trasferimento saranno disponibili online all'indirizzo [www.intesasanpaololife.ie](http://www.intesasanpaololife.ie) e [www.intesasanpaolovita.it](http://www.intesasanpaolovita.it) dalla data di pubblicazione dell'Istanza fino alla data fissata per l'udienza dell'Istanza.
32. Ai sensi del Regolamento 41(5)(b) dei Regolamenti del 2015, un avviso del proposto Piano sarà pubblicato anche negli Stati Membri di cui al paragrafo 21 (ossia gli Stati Membri dell'impegno di cui alla presente istanza) nella misura richiesta dalle leggi di tali Stati Membri.

## Sezione 6: Informazioni sull'Attuario Indipendente



33. Ai sensi dell'articolo 13(3)(b) del 1909 Act, un attuario indipendente, Brian Morrissey (**"Attuario Indipendente"**) di KPMG, ha redatto una relazione in data 31 maggio 2023 (la **"Relazione"**) relativa ai termini del Piano e contenente il suo parere sui probabili effetti del Piano sui titolari di (i) Polizze di ISL e (ii) polizze di ISV (congiuntamente i **"Titolari di Polizze"**).
34. La Relazione è destinata alla Banca Centrale, a questa Onorevole Corte e ai Titolari di Polizze e contiene il parere dell'Attuario Indipendente sui probabili effetti del Piano sui titolari di polizze del Cedente e del Cessionario. Le principali conclusioni dell'Attuario Indipendente sono riportate al paragrafo 2.1.5 della Sezione 2 della Relazione.

*Posizione patrimoniale di solvibilità*

35. Nella propria Relazione, l'Attuario Indipendente fornisce una panoramica della posizione patrimoniale di solvibilità del Cedente e del Cessionario.
36. Per quanto riguarda i titolari di polizze del Cedente, l'Attuario Indipendente ha evidenziato che alla fine dell'anno 2022, il Cedente aveva un SCR di EUR 511,9 milioni, con Fondi Propri disponibili pari a EUR 1.530,8 milioni, un'eccedenza di Fondi Propri disponibili rispetto al requisito regolamentare di EUR 1.018,9 milioni e un coefficiente di copertura della solvibilità del 299,0%, osservando che questo livello di copertura della solvibilità è superiore all'obiettivo di propensione al rischio del Cedente.
37. L'Attuario Indipendente ha osservato che, a seguito del Trasferimento di Portafoglio, i titolari di polizze del Cedente passeranno al Cessionario, ossia la capogruppo del Gruppo. Il coefficiente di copertura della solvibilità post-trasferimento proforma, pari al 198,8%, è superiore alla propensione al rischio del Cessionario, che è pari al 150,0%.
38. L'Attuario Indipendente osserva che il coefficiente di copertura della solvibilità del Cedente è superiore a quello del Cessionario, ma segnala che è importante notare che entrambe le entità mantengono una copertura della solvibilità in linea con i rispettivi livelli di propensione al rischio. La Relazione evidenzia inoltre che il patrimonio di vigilanza in eccesso rispetto a tali livelli sarà distribuito dal Cedente a titolo di dividendo alla società madre. Di conseguenza, l'Attuario Indipendente osserva che non ritiene ragionevole confrontare semplicemente il 299,0% con il

198,8% nell'analisi e non ritiene che i titolari di polizze del Cedente ne risentiranno in modo sostanziale.

39. La Relazione evidenzia che il livello di eccedenza dei Fondi Propri del Cedente è pari a EUR 1.018,9 milioni; post-trasferimento il livello di eccedenza dei Fondi Propri del Cessionario è pari a EUR 3.994,9 milioni su base pro-forma, pertanto, i titolari di polizze del Cedente entrano a far parte di un'entità con livelli sostanzialmente più elevati di eccedenza dei Fondi Propri e di risorse finanziarie disponibili.
40. L'Attuario Indipendente osserva che attualmente il Cedente svolge attività assicurativa relativa a polizze unit linked e prodotti con garanzia per il caso morte. L'Attuario Indipendente osserva che post-Trasferimento di Portafoglio, essi entreranno a far parte del Cessionario, che ha un bilancio più diversificato - comprensivo di prodotti with-profits - e quindi, in particolare, una gamma più ampia di rischi di mercato, nonché partecipazioni in una serie di entità assicurative del ramo vita e non vita. A seguito del Piano, i titolari di polizze di ISL oggetto di trasferimento saranno esposti a una variazione del profilo di rischio, in quanto saranno maggiormente esposti ai rischi associati alla stipula di polizze with-profits, sia per quanto riguarda le garanzie che la natura degli attivi di supporto. Tuttavia, benché venga introdotta un'esposizione aggiuntiva, il Cessionario è esperto nella gestione di questi rischi. L'Attuario Indipendente ritiene che ciò non avrà un impatto sostanziale sulla sicurezza finanziaria dei titolari di polizze oggetto di trasferimento. Osserva, inoltre, che il Cedente è indirettamente esposto a questi rischi in quanto controllato al 100,0% dal Cessionario.
41. La Relazione evidenzia che l'Attuario Indipendente ha preso in considerazione la solidità di bilancio del Cessionario nell'ambito di test di stress e di scenario, che sono anche oggetto del processo ORSA. L'Attuario Indipendente osserva che sono in atto azioni per far fronte a una serie di eventualità e ad alcuni dei rischi specifici, come l'adozione di nuove strategie basate su rendimenti target, l'aggiornamento dell'asset allocation e cash-flow matching. La Relazione evidenzia che l'Attuario Indipendente ritiene che l'esposizione al rischio sia stata compresa e gestita e non ritiene che l'esposizione al rischio possa svantaggiare in modo sostanziale i titolari di polizze oggetto di trasferimento.
42. Per quanto riguarda i titolari di polizze del Cessionario, la Relazione evidenzia che il patrimonio di vigilanza ante e post trasferimento è solido e i livelli di propensione al rischio continuano a essere rispettati. La Relazione evidenzia che il livello dei Fondi

Propri del Cessionario dovrebbe aumentare da EUR 7.851,6 milioni a EUR 8.036,8 milioni a seguito del Trasferimento del Portafoglio ma anche l'SCR dovrebbe aumentare da EUR 3.564,1 milioni a EUR 4.041,9 milioni.

43. La Relazione evidenzia che, ante trasferimento, i titolari di polizze del Cessionario hanno un indice di copertura della solvibilità del 220,0%. Post Trasferimento di Portafoglio, si prevede che l'indice di copertura della solvibilità sarà pari al 198,8%, con una riduzione del 21,2%.
44. L'Attuario Indipendente osserva che il Cessionario opera già in Italia nel ramo delle polizze Unit Linked. Inoltre, la Relazione evidenzia che il Cessionario ha un'esposizione nei confronti del Cedente per il tramite della sua partecipazione totalitaria, in quanto si tratta di una controllata. Pertanto, l'Attuario Indipendente osserva che il Piano non introduce nuovi rischi nella situazione patrimoniale del Cessionario e, di conseguenza, gli attuali titolari di polizze del Cessionario non subiscono alcuno svantaggio a causa del Piano.

#### *Ragionevoli Aspettative*

45. Nella Relazione, l'Attuario Indipendente evidenzia di aver considerato gli effetti del Piano sulle ragionevoli aspettative di ciascuno dei titolari di polizze oggetto di trasferimento, concentrando l'attenzione sui seguenti aspetti: (i) aspettative ragionevoli; (ii) standard di servizio; (iii) piani di risarcimento; (iv) gamma di fondi; (v) il diritto alle prestazioni, (vi) termini e condizioni della polizza; (vii) oneri; (viii) costi del Piano; (ix) discrezionalità; e (x) reclami e rimedi. L'Attuario Indipendente evidenzia che il Piano non ha un impatto sulle ragionevoli aspettative di tutti i gruppi di titolari di polizze.

#### *Comunicazioni ai titolari di polizze*

46. L'Attuario Indipendente ritiene che l'approccio di comunicazione proposto sia adeguato.

#### *Conclusioni dell'Attuario Indipendente*

47. L'Attuario Indipendente espone le proprie conclusioni nella sezione 2.2 della Relazione. Egli osserva che, dopo aver considerato l'impatto del Piano sui titolari di polizze del Cedente e del Cessionario, a suo avviso: (i) il Piano non avrà un effetto negativo sostanziale sulle ragionevoli aspettative di prestazione dei titolari di polizze

interessati; e (ii) il rischio per la sicurezza dei titolari di polizze è remoto e pertanto, l'Attuario Indipendente ritiene che il Piano proposto non avrà un impatto negativo sostanziale sui titolari di polizze.

**VOGLIA QUINDI QUESTA ONOREVOLE CORTE DECIDERE COME SEGUE:**

- (1) un'ordinanza di approvazione del Piano (allegato alla presente) ai sensi delle disposizioni dell'Art. 13 del 1909 Act, dei Regolamenti del 2015.
- (2) Ogni ulteriore o altra ordinanza che questa Onorevole Corte riterrà opportuna.

**NOTA**

Si intende notificare una copia della presente Istanza (unitamente agli Allegati) alle parti eventualmente specificate da questa Onorevole Corte e alla Banca Centrale d'Irlanda.

## **ALLEGATI**

1. Elenco degli amministratori di Intesa Sanpaolo Life
2. Piano

Firmato: \_\_\_\_\_

Matheson LLP

Avvocati del Richiedente

70 Sir John Rogerson's Quay

Dublino 2

**La presente Istanza è presentata a nome dei Richiedenti da Matheson LLP, Solicitors,  
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2.**

**Atto depositato**

**26 giugno 2023**

## ALLEGATO 1

### **Nomi e indirizzi degli amministratori di Intesa Sanpaolo Life**

1. Mark Duffy, 10 Sydney Avenue, Blackrock, Contea di Dublino, Irlanda.
2. Antonio Granito, Via Plinio 18, 20129 Milano, Italia.
3. Brid Quigley, 36 South Hill, Dartry, Dublino 6, Irlanda.
4. Giuseppe Loforese, Appartamento 13, Embassy Court, Prince of Wales Terrace, Dublino 4, Irlanda.
5. Luigi Megaro, Via Curzola 8, 20159, Milano, Italia.
6. Ciaran Gearoid Long, 163A Castle Avenue Clontarf, Dublino 3, Irlanda.
7. Maria Luisa Gota, Via Vittoria Colonna 19, Milano 20149, Italia.

## ALLEGATO 2

2023 n. 99 COS

**IN MERITO A INTESA SANPAOLO LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY**

**IN MERITO A INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.**

**E IN MERITO ALL'ASSURANCE COMPANIES ACT 1909**

**E ALL'INSURANCE ACT 1989**

**E IN MERITO ALL'EUROPEAN UNION (INSURANCE AND REINSURANCE)  
REGULATIONS 2015**

---

### PIANO

---

**Il presente Piano prevede quanto segue:**

8. Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company (il "**Cedente**") è una Compagnia Assicurativa, costituita in Irlanda il 20 aprile 1998, con numero di registrazione 284248. La sede legale è situata al 1st Floor International House, 3 Harbourmaster Place, Dublin 1, Dublin, D01K8F1, Ireland
9. L'azionista unico del Cedente è Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. (il "**Cessionario**"), Compagnia Assicurativa costituita in Italia il 23 dicembre 1986 con numero di registrazione italiano 02505650370. La sede legale è situata in Corso Inghilterra, 3 10138 Torino, Italia. L'azionista di maggioranza del Cessionario è Intesa Sanpaolo S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121 Torino, Italia, con numero di registrazione italiano 00799960158.
10. Il Cedente è autorizzato dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "**Banca Centrale**") a svolgere attività assicurativa nel ramo vita in Irlanda nei rami 1, 3, 4 di cui all'Allegato 2 del testo normativo S.I. No. 485/2015 - European Union (Insurance and Reinsurance) 2015 Regulations ( "2015 Regulations ") Tale autorizzazione risulta a tutti gli effetti attualmente in vigore. Il Cedente ha ottenuto l'autorizzazione ad operare nei seguenti Stati membri dell'UE/SEE in regime di libera prestazione di servizi: Italia, Spagna, Francia, Ungheria, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Slovenia.

11. Il Cessionario è autorizzato dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("**IVASS**"), nei rami vita I, II, III, IV, V e VI (Rami dell'Assicurazione Vita di cui all'Allegato II della Direttiva Solvency II) e nei rami danni I e II (Rami dell'Assicurazione Non Vita di cui all'Allegato I della Direttiva Solvency II).
12. Il Consiglio di Amministrazione del Cedente e il Consiglio di Amministrazione del Cessionario, in conformità ai rispettivi requisiti interni di governance, hanno deciso di approvare una fusione transfrontaliera tra il Cedente e il Cessionario e il Piano di Trasferimento (il "**Piano**"), subordinatamente alla conferma da parte dell'Attuario Indipendente che il Piano non avrà alcun effetto negativo rilevante sui Contraenti Cedenti e a condizione che siano soddisfatti i requisiti della Banca Centrale e previa autorizzazione da parte dell'Alta Corte
13. Si conviene che il Piano sarà attuato contemporaneamente a una fusione transfrontaliera tra il Cedente e il Cessionario e che il Cedente si fonderà con il Cessionario secondo le procedure previste in Irlanda e in Italia in conformità alla Direttiva (come di seguito definita) e ai Regolamenti irlandesi (come di seguito definiti). In conseguenza e contestualmente alla Fusione, è previsto che il Cessionario acquisisca la totalità delle Attività Assicurative (come di seguito definite) con effetto dalla Data di Efficacia del Piano (come di seguito definito) e in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nel Piano, ai sensi e nel rispetto di tutte le leggi applicabili. (come di seguito definite).
14. Nell'ambito dell'operazione complessiva, il Cessionario costituirà una sede secondaria in Irlanda (la "**sede secondaria**") alla quale, a partire dalla Fusione, saranno attribuite le attività e le passività del Cedente e che, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, eserciterà attraverso la sede secondaria l'attività commerciale in Irlanda che era svolta dal Cedente prima della Data di Efficacia del Piano.
15. Il Cedente ha notificato alla Banca Centrale i termini del Piano in conformità all'articolo 41 dei 2015 Regulations.
16. Il Cedente e il Cessionario acconsentono a comparire per mezzo di un legale all'udienza dell'Istanza di omologazione del presente Piano e si impegnano a essere vincolati dal Piano e ad adottare tutte le misure ragionevoli (compresa la sottoscrizione di documenti) necessarie o opportune per dare effetto al Piano.



## INDICE

	<b>Pagina n.</b>
1	Definizioni.....18
2	Interpretazione Generale .....21
3	Trasferimento .....23
4	Data di Efficacia del Piano .....24
5	Effetto del Piano .....24
6	Ulteriori Garanzie .....25
7	Libri e registri.....25
8	Protezione dei dati.....25
9	Mandati e altre Istruzioni.....26
10	Costi e spese .....26
11	Continuità dei Procedimenti .....26
12	Obblighi di Pubblicazione e Notifica.....27
13	Comunicazione.....27
14	Modifiche o Integrazioni.....28
15	Legge Applicabile .....29
16	Nessun Diritto di Terzi .....29
17	Successori e aventi causa .....29
18	Prova del Trasferimento .....29

## 1 Definizioni

1.1 Nel presente Piano le seguenti espressioni hanno il significato rispettivamente indicato a fianco delle stesse:

" **1909 Act**" indica l'Assurance Companies Act 1909;

" **1989 Act**" indica l'Insurance Act 1989;

"**2015 Regulations**" indica: European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 (S.I. 485 of 2015);

"**Alta Corte Irlandese** " indica la High Court of Ireland;

"**Attività Assicurativa**" indica l'attività assicurativa svolta dal Cedente alla Data di efficacia del Piano;

"**Atto Notarile**" indica l'atto notarile stipulato in Italia ai sensi del quale la Fusione diventa efficace;

"**Attuario Indipendente**" indica Brian Morrissey di KPMG, l'attuario indipendente incaricato di redigere una relazione sui termini del Piano o qualsiasi successore incaricato di redigere una relazione sul Piano;

"**Autorità di Vigilanza**" indica la Banca Centrale e qualsiasi altro soggetto, ente, autorità, governo, governo locale, agenzia di regolamentazione con poteri di applicazione della normativa, amministrativi e/o penali in qualsiasi giurisdizione, l'IVASS, e qualsiasi altra autorità governativa che regola il Cedente, il Cessionario, l'Attività Assicurativa diversa da un'Autorità Fiscale e "**Autorità di Vigilanza**" indica una qualsiasi di esse;

"**Autorità Fiscale**" indica qualsiasi autorità fiscale o di altro tipo competente a imporre qualsiasi passività fiscale o responsabile dell'amministrazione e/o della riscossione delle Imposte o dell'applicazione di qualsiasi legge in materia fiscale;

"**Banca Centrale**" indica la Banca Centrale d'Irlanda o qualsiasi organismo sostitutivo o successivo;

**"Contraenti"** indica gli assicurati delle Polizze ISL e **"Contraente"** indica uno qualsiasi di essi;

**"Data di Efficacia del Piano"** indica l'ora e la data in cui il presente Piano diventerà operativa in conformità al punto 4.1;

**"Dati della Polizza"** indica i dati personali (come definiti nelle Leggi sulla Protezione dei Dati) relativi alle Polizze ISL (se esistenti);

**"Direttiva"** indica la direttiva (UE) 2005/56/CE, come abrogata e codificata dalla direttiva (UE) 2017/1132 relativa a taluni aspetti del diritto societario (codificazione), il cui Titolo II, Capo II, riguarda le fusioni transfrontaliere di società di capitali

**"Direttiva Solvency II"** indica la direttiva 2009/138/CE;

**"Direttiva UE sulla Protezione dei Dati"** indica la direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**"Fusione"** indica la proposta di Fusione Transfrontaliera, mediante incorporazione di una società interamente controllata, del Cedente nella società risultante (il Cessionario), secondo i termini e le condizioni di cui al Progetto Comune di Fusione, con cui le attività e le passività saranno trasferite alla società risultante (e saranno immediatamente assegnate alla sede secondaria al momento della Fusione); il Cedente verrà incorporato senza essere messo in liquidazione;

**"Giorno lavorativo"** indica un giorno in cui le banche sono generalmente aperte in Irlanda e in Italia;

**"Imposta"** indica ogni forma di tassazione, aliquote, multe, dazi, imposte, oneri, contributi, ritenute e prelievi, siano essi derivanti dalle leggi irlandesi o da quelle di qualsiasi altra giurisdizione o territorio e siano essi sostenuti in qualità di committente, agente, fiduciario, indennizzatore, garante o altro, e indipendentemente dal fatto che tali imposte, aliquote, multe, imposte, tasse, imposte, oneri, contributi, ritenute o prelievi siano direttamente o principalmente addebitabili o attribuibili al Cedente o a qualsiasi altra persona, impresa o società e indipendentemente dal fatto che il Cessionario sia o possa essere autorizzato a chiederne il rimborso a qualsiasi altra persona o persone e "Imponibile" dovrà essere interpretato di conseguenza;

**"Insurance Acts"** si intendono gli Insurance Acts dal 1909 al 2022, i regolamenti relativi all'attività assicurativa emanati ai sensi di tali atti e i regolamenti emanati ai sensi del European Communities Act 1972;

**"Leggi applicabili"** indica Regulation 2015, gli Insurance Acts e qualsiasi altra legge, regolamento, norma, pratica, guida o ordinanza giuridicamente vincolante relativa all'Attività Assicurativa e/o ai trasferimenti proposti di tale attività di volta in volta;

**"Leggi sulla Protezione dei Dati"** indica tutte le leggi e i requisiti normativi applicabili in relazione alla protezione dei dati e alla privacy, ossia alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e, in particolare, del loro diritto alla privacy in relazione al trattamento dei dati personali, o leggi simili che si applicano in relazione al trattamento dei dati personali, ivi comprese tutte le leggi che attuano la Direttiva UE sulla protezione dei dati e i Regolamenti UE sulla privacy dei dati;

**"Ordinanza"** indica un'ordinanza emessa dall'Alta Corte ai sensi dell'articolo 13 del 1909 Act che omologa il presente Piano e qualsiasi ordinanza (compresa qualsiasi ordinanza successiva accessoria) in relazione al presente Piano emessa dall'Alta Corte ai sensi dell'articolo 36 del 1989 Act;

**"Piano"** indica il presente piano di trasferimento da sottoporre all'approvazione della Banca Centrale e dell'Alta Corte in relazione alla cessione delle Polizze ISL;

**"Polizze ISL "** indica una o più polizze emesse dal Cedente in relazione alle Attività Assicurative che sono, o possono essere considerate, in essere alla o prima della Data di Efficacia del Piano;

**"Registri"** indica tutti i libri e i registri (compresi i registri di sottoscrizione, i dati, i documenti, i libri contabili, gli archivi, i memorandum e altri documenti) del Cedente relativi alle Polizze ISL;

**"Regolamento UE sulla Privacy"** indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva UE sulla Protezione dei Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

**"Regolamenti Irlandesi"** indica l'European Communities (Cross-Border Mergers) Regulations 2008 (S.I. No. 157 of 2008);

**"Regulations 2015"** indica the European Union (Insurance and Reinsurance) Regulations 2015 (S.I. 485 of 2015);

**"Titolare del Trattamento"** ha il significato ad esso attribuito dalle Leggi sulla Protezione dei Dati;

## 2 Interpretazione Generale

### 2.1 Nel presente Piano:

- 2.1.1 i termini e le espressioni, salvo che il contesto non richieda diversamente, avranno il significato indicato nel punto 1 (Definizioni);
- 2.1.2 tutti i riferimenti a disposizioni di legge di qualsiasi paese, stato o territorio devono essere interpretati come facenti riferimento anche a:
  - (a) qualsiasi modifica o riemanazione di legge (precedente, concomitante o successiva alla data del presente documento) di volta in volta vigente; e
  - (b) tutti gli strumenti di legge o le ordinanze di volta in volta emanati in base ad essi.
- 2.1.3 il riferimento a un atto normativo, a una disposizione di legge o a una legislazione subordinata deve essere inteso come comprendente un riferimento a tale atto normativo, disposizione di legge o legislazione subordinata, come emendata, sostituita o emanata di volta in volta, e a qualsiasi strumento o ordinanza emanato di volta in volta in base a tale atto normativo, disposizione di legge o legislazione subordinata.
- 2.1.4 le parole che indicano il singolare includono il plurale e viceversa e le parole che indicano qualsiasi genere includono tutti i generi;
- 2.1.5 i titoli del presente Piano hanno unicamente lo scopo di facilitarne la consultazione e non influiscono sulla sua interpretazione;
- 2.1.6 termini quali "ai sensi del presente", "al presente", "di cui al presente" e "nel presente" e altri termini che includono "presente" si riferiranno, salvo che il

contesto non indichi chiaramente il contrario, all'insieme del presente Piano e non a una particolare sezione o punto della stessa;

- 2.1.7 nell'interpretazione del presente Piano, ai termini generali introdotti dalla parola "altro" non deve essere attribuito un significato restrittivo per il fatto che sono precedute da termini che indicano una particolare classe di atti, materie o cose e ai termini generali non deve essere attribuito un significato restrittivo per il fatto che sono seguite da esempi particolari che si intendono includere nei termini generali e qualsiasi riferimento alla parola "include" o "comprendente" deve essere interpretato senza limitazioni;
- 2.1.8 qualsiasi riferimento al "Piano" o a qualsiasi altro documento o a qualsiasi disposizione specifica del presente Piano o di qualsiasi altro documento si riferisce al presente Piano, a tale documento o a tale disposizione come in quel momento vigente e come modificato di volta in volta in conformità ai termini del presente Piano o di tale documento;
- 2.1.9 qualsiasi riferimento a una persona deve essere interpretato come un riferimento a qualsiasi individuo, impresa, società, ente, governo, stato o agenzia di uno stato o a qualsiasi associazione o partnership (con o senza personalità giuridica separata) di due o più dei precedenti;
- 2.1.10 qualsiasi riferimento a una persona comprende i suoi aventi causa, rappresentanti personali e cessionari autorizzati;
- 2.1.11 il termine "per iscritto" o qualsiasi altra espressione simile include la trasmissione via e-mail;
- 2.1.12 se un'azione o un dovere da intraprendere o eseguire ai sensi di una qualsiasi delle disposizioni del presente Piano dovesse essere intrapresa o eseguita in un giorno che non è un Giorno lavorativo, tale azione o dovere sarà intrapreso o eseguito nel Giorno lavorativo successivo a tale giorno;
- 2.1.13 salvo ove diversamente specificato, tutti i riferimenti all'ora sono riferiti all'ora locale irlandese;
- 2.1.14 si precisa che qualsiasi riferimento all'Irlanda non include l'Irlanda del Nord;

- 2.1.15 e, se non diversamente previsto nel Piano, “tenere indenne” e “che tiene indenne” qualsiasi persona da qualsiasi circostanza includono l'indennizzo e la manleva da tutte le azioni, rivendicazioni, richieste, premi, sanzioni, multe e procedimenti (ivi compresa qualsiasi passività fiscale) di volta in volta intentati nei suoi confronti e tutte le perdite o i danni e tutti i pagamenti, costi o spese (compresi i costi legali e altri costi professionali) effettuati o sostenuti da tale persona in conseguenza di o che non sarebbero sorti se non fosse stato per tale circostanza;
- 2.1.16 ogni riferimento a “Parte/Parti” indica le parti contraenti del presente Piano;
- 2.1.17 si precisa che i riferimenti al "Cessionario" includeranno, se del caso, la Filiale Irlandese del Cessionario; e
- 2.1.18 i riferimenti a libri, registri o altre informazioni si riferiscono a libri, registri o altre informazioni in qualsiasi forma, anche cartacea, dati memorizzati elettronicamente, supporti magnetici, pellicole e microfilm.

### **3 Trasferimento**

- 3.1 Al fine di dare effetto ai termini della Fusione, con effetto dalla Data di Efficacia del Piano, le Polizze ISL saranno trasferite e cedute a favore del Cessionario tramite l'Ordinanza in conformità al presente Piano e senza alcun ulteriore atto o strumento.
- 3.2 Subordinatamente alle disposizioni del presente Piano, ogni Contraente avrà diritto, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, in sostituzione di qualsiasi diritto esercitabile o disponibile ai sensi di una Polizza ISL nei confronti del Cedente, al medesimo diritto o diritti nei confronti del Cessionario e le obbligazioni di ogni suddetto Contraente diventeranno vincolanti (per quanto ancora in essere) nei confronti del Cessionario in luogo del Cedente, a partire dalla Data di Efficacia del Piano.
- 3.3 Il Cessionario (attraverso la propria sede secondaria) dovrà, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, eseguire e adempiere a tutti i termini e le condizioni delle Polizze ISL.
- 3.4 Tutti i premi e le altre somme attribuibili o riferibili alle Polizze ISL saranno pagabili al Cessionario alla Data di Efficacia del Piano e saranno ricevibili e incassati dal Cessionario e ogni persona che sia titolare o parte di una qualsiasi delle Polizze ISL sarà responsabile nei confronti del Cessionario per qualsiasi premio o altra somma in

sospeso, ulteriore o aggiuntiva attribuibile o riferibile alle Polizze ISL nel momento in cui le stesse diventeranno esigibili e pagabili.

- 3.5 Il Cessionario avrà diritto a tutte le difese, rivendicazioni, domande riconvenzionali e diritti di compensazione ai sensi o in relazione alle Polizze ISL a cui il Cedente avrebbe avuto diritto.

#### **4 Data di Efficacia del Piano**

- 4.1 Subordinatamente al punto 4.2, il presente Piano diventerà efficace alle ore 00:00:01 Ora Solare Italiana (UTC +1) del 1° dicembre 2023 o in qualsiasi altro momento in cui la Fusione diventerà efficace (come indicato nell'Atto Notarile) o in qualsiasi altro momento e in qualsiasi altra data eventualmente specificati nell'Ordinanza. Nel caso in cui il presente Piano non diventi operativo entro le 00:00:01 Ora Solare Italiana (UTC +1) del 1° dicembre 2023 o in qualsiasi altro momento specificato nell'Atto Notarile, o in qualsiasi altra data successiva consentita dall'Alta Corte su richiesta del Cedente e del Cessionario, il presente Piano decadrà.

- 4.2 In deroga al punto 4.1, il presente Piano non diventerà operativo alla Data di Efficacia del Piano a meno che:

4.2.1 la Fusione non diventi altresì efficace alla Data di Efficacia del Piano;

4.2.2 L'Alta Corte non abbia approvato il Piano ai sensi del 1909 Act, del 1989 Act e dei Regulations 2015;

4.2.3 la Banca Centrale non abbia dato il proprio consenso o non abbia indicato di non avere obiezioni in merito al Piano; e

4.2.4 non sia stata ottenuta qualsiasi altra approvazione regolamentare obbligatoria da parte di qualsiasi altra Autorità di Vigilanza.

#### **5 Effetto del Piano**

- 5.1 Il trasferimento delle Polizze ISL non:

5.1.1 invaliderà né annullerà alcun contratto, garanzia o altro;

5.1.2 necessiterà di ulteriore registrazione in relazione a qualsiasi garanzia o onere;



- 5.1.3 costituirà una violazione, o un inadempimento, né richiederà l'adempimento di un obbligo prima o dopo di quanto sarebbe altrimenti previsto da qualsiasi strumento o contratto o accordo di cui il Cedente sia parte o dal quale sia vincolato;
- 5.1.4 darà diritto ad alcuna parte contraente di un contratto o di un accordo di cui il Cedente sia parte, di risolvere tale contratto o accordo se, in assenza del presente trasferimento, tale parte non avrebbe altrimenti il diritto di risolverlo (ad eccezione di qualsiasi diritto attribuito da disposizioni di legge nazionali che consenta al Contraente di risolvere le Polizze ISL a seguito dell'Operazione); e
- 5.1.5 salvo quanto previsto altrove nel presente Piano, non conferirà diritti o benefici maggiori o minori, né imporrà obblighi maggiori o minori, ai sensi di un contratto, a qualsiasi parte di tale contratto di cui il Cedente sia parte, qualora tali diritti, benefici o obblighi maggiori o minori non sarebbero stati altrimenti conferiti o imposti.

## **6 Ulteriori Garanzie**

Le Parti del presente Piano adotteranno tutte le misure ragionevoli, compiranno gli ulteriori atti e sottoscriveranno i documenti necessari al fine di effettuare il trasferimento e la cessione delle Polizze ISL al Cessionario, in conformità ai termini del presente Piano.

## **7 Libri e registri**

Con effetto dalla Data di Efficacia del Piano, il Cedente consegnerà e/o metterà a disposizione del Cessionario tutti i Registri che non sono altrimenti in possesso del Cessionario.

## **8 Protezione dei dati**

- 8.1 Con effetto dalla Data di Efficacia del Piano e in virtù dell'Ordinanza, i Registri, che possono includere i Dati della Polizza protetti ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati Personali, saranno trasferiti al Cessionario (in modo tale che il Cessionario sarà considerato il Titolare del Trattamento dei Dati della Polizza) e potranno essere utilizzati dal Cessionario, e divulgati dal Cessionario, e utilizzati da qualsiasi agente o fornitore del Cessionario nella stessa misura in cui erano utilizzati dal Cedente e dai

suoi agenti o fornitori prima della Cessione per tutti gli scopi relativi alle Polizze ISL, ivi compresa, in particolare, la loro amministrazione e ogni altra questione pertinente o accessoria.

8.2 Nella misura in cui al Cedente sia stata data un'autorizzazione in relazione alle Polizze ISL (o a una di esse) dai Contraenti (o da uno di essi) o dalla controparte o da qualsiasi altro soggetto rilevante, ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati Personali o ad altro titolo, tale autorizzazione sarà considerata, alla o a partire dalla Data di Efficacia del Piano, come data al Cessionario.

8.3 Nulla di quanto contenuto nel presente punto 8 sarà valido nella misura in cui risulti in contrasto con le Leggi sulla Protezione dei Dati Personali.

## **9 Mandati e altre Istruzioni**

9.1 Qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di Efficacia del Piano (inclusa, a titolo esemplificativo, qualsiasi istruzione impartita a una banca dal proprio cliente sotto forma di addebito diretto o ordine permanente) e che preveda il pagamento da parte di una banca o di un altro intermediario dei premi dovuti ai sensi o in relazione a una qualsiasi delle Polizze ISL avrà effetto, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, come se avesse previsto e autorizzato tale pagamento al Cessionario.

9.2 Qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di Efficacia del Piano in relazione a una qualsiasi delle Polizze ISL riguardante le modalità di pagamento di una prestazione o di altro importo da parte del Cedente continuerà a essere in vigore, a partire dalla Data di Efficacia del Piano, in modo vincolante nei confronti del Cessionario.

## **10 Costi e spese**

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, tutti i costi e le spese relativi al Piano saranno sostenute dal Cedente e dal Cessionario. Nessun costo o spesa sarà a carico dei Contraenti.

## **11 Continuità dei Procedimenti**

Alla Data di Efficacia del Piano il Cessionario subentrerà in qualsiasi procedimento giudiziario, stragiudiziale o arbitrale o qualsiasi reclamo o richiesta di risarcimento a un Ombudsman o altro procedimento per la risoluzione di una controversia o richiesta

di risarcimento (attuale o futura) avanzati in relazione alle Polizze ISL nei confronti del Cedente.

## 12 **Obblighi di Pubblicazione e Notifica**

12.1 Il Cedente e il Cessionario coopereranno per pubblicare gli opportuni avvisi precedenti la cessione in conformità alle disposizioni delle Leggi Applicabili, all'Ordinanza o alle prescrizioni delle Autorità di Vigilanza.

## 13 **Comunicazione**

13.1 Qualsiasi comunicazione che una delle Parti debba inviare all'altra Parte ai sensi del presente Piano dovrà essere redatta per iscritto e in lingua inglese e potrà essere consegnata a mano o inviata tramite posta prioritaria prepagata all'indirizzo del destinatario indicato di seguito o ad altro indirizzo eventualmente comunicato dal destinatario ai fini della presente punto.

13.2 Una Comunicazione al Cedente dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, o a qualsiasi altra persona o indirizzo di volta in volta eventualmente notificato dal Cedente al Cessionario:

### **Se al Cedente:**

Indirizzo: Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company  
1<sup>st</sup> Floor International House  
3 Harbourmaster Place  
Dublino 1  
D01K8F1  
Irlanda

Telefono: +353 1 6617707

All' attenzione di: Giuseppe Loforese (CEO)

E-mail: [comunicazioni.intesasanpaololife@pec.it](mailto:comunicazioni.intesasanpaololife@pec.it)

### **Se al Cessionario:**

Indirizzo: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A  
Viale Stelvio 55/57  
20159 Milano  
Italia

Telefono: +39 02 3051 1

All' attenzione di: Nicola Maria Fioravanti (CEO)

E-mail: comunicazioni@pec.intesasanpaolovita.it

## 14 **Modifiche o Integrazioni**

- 14.1 Il Cedente e il Cessionario possono acconsentire in nome e per conto proprio e possono acconsentire in nome e per conto di tutti gli altri soggetti interessati (diversi dalle Autorità di Vigilanza) a qualsiasi emendamento, modifica o integrazione del presente Piano o a qualsiasi altra ulteriore condizione o disposizione ad esso relativa eventualmente approvata o imposta dall'Alta Corte prima dell'approvazione del presente Piano.
- 14.2 Dopo la Data di Efficacia del Piano, il Cessionario potrà variare i termini del presente Piano con il consenso dell'Alta Corte, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora in qualsiasi momento l'attuazione delle disposizioni del presente Piano risultasse, a giudizio del Consiglio di Amministrazione del Cessionario, impossibile, impraticabile o iniqua, fermo restando in ogni caso che:
- 14.2.1 la Banca Centrale dovrà esserne informata e avrà diritto di essere ascoltata all'udienza dell'Alta Corte in cui viene esaminata tale domanda; oppure
- 14.2.2 tale richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione di un attuario indipendente che attesti che, a suo parere, la modifica proposta non pregiudicherà in modo sostanziale gli interessi dei Contraenti interessati dalla modifica proposta; e
- 14.2.3 nella misura in cui tale variazione incida su qualsiasi diritto, obbligo o interesse del Cedente, quest'ultimo vi abbia acconsentito.

14.3 Nel caso in cui il consenso dell'Alta Corte sia concesso in conformità al punto 15.2, il Cessionario potrà modificare i termini del presente Piano in conformità ai termini stabiliti dall'Alta Corte.

## 15 **Legge Applicabile**

15.1 Il presente Piano sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi irlandesi e le Parti convengono di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva dei tribunali irlandesi.

## 16 **Nessun Diritto di Terzi**

16.1 Fatte salve le disposizioni del punto 14 (Modifiche o Integrazioni) del presente Piano, nessuna disposizione del presente Piano conferirà o pretenderà di conferire a terzi alcun beneficio o il diritto di far valere qualsiasi termine del presente Piano.

## 17 **Successori e aventi causa**

17.1 Il presente Piano vincolerà e sarà a beneficio dei successori e aventi causa di ciascuno dei Cedenti e dei Cessionari.

## 18 **Prova del Trasferimento**

18.1 La produzione di una copia dell'Ordinanza, con le eventuali modifiche, emendamenti e/o integrazioni apportate ai sensi del punto 14 (Modifiche e Integrazioni) costituirà, a tutti gli effetti, prova del trasferimento e cessione a favore del Cessionario dell'Attività Assicurativa

**ALTA CORTE IRLANDESE  
2023 N. di registro 99 COS**

**NEI CONFRONTI DI INTESA  
SANPAOLO VITA S.P.A.  
E  
NEI CONFRONTI DI INTESA  
SANPAOLO LIFE DESIGNATED  
ACTIVITY COMPANY;**

**VISTI I SEGUENTI ATTI  
NORMATIVI:**

**L'ASSURANCE COMPANIES ACT  
1909;**

**L' INSURANCE ACT 1989;**

**E**

**L' EUROPEAN UNION (INSURANCE  
AND REINSURANCE)  
REGULATIONS 2015**

---

**PIANO**

---

**MATHESON**  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublino 2  
Irlanda EL 671508/1  
TEL: + 353 1 232 2000  
FAX: +353 1 232 3333

**ALTA CORTE IRLANDESE**

**2023 N. di Registro 99 COS**

**NEI CONFRONTI DI INTESA SANPAOLO  
VITA S.P.A.**

**E**

**NEI CONFRONTI DI INTESA SANPAOLO  
LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY;**

**VISTI I SEGUENTI ATTI NORMATIVI:**

**L'ASSURANCE COMPANIES ACT 1909;**

**L' INSURANCE ACT 1989;**

**E**

**L' EUROPEAN UNION (INSURANCE AND  
REINSURANCE) REGULATIONS 2015**

---

**ISTANZA**

---

**MATHESON LLP**  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublino 2  
Irlanda  
Tel + 353 1 232 2000  
Fax + 353 232 3333  
EL 671508/1